

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente lo stanziamento di un credito straordinario di Fr. 60.000,—
 per soccorrere l'agricoltura montana colpita dalla siccità nel 1953

(del 19 febbraio 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo 9 febbraio u.s. avete autorizzato un credito di franchi 103.000,— per un sussidio all'azione di eliminazione delle bovine di scarso reddito e l'acquisto di foraggi concentrati a favore dei contadini danneggiati dalla grave siccità che nel 1953 ha colpito le regioni di montagna.

L'azione iniziata, per ragioni di assoluta urgenza, nel settembre 1953, ha avuto termine nel gennaio u.s. e lasciava sperare, quando venne decisa, che sarebbe stata sufficiente per mantenere il minimo del bestiame indispensabile nelle suddette regioni.

Si è invece dovuto constatare che nonostante i mercati di eliminazione, organizzati dal Dipartimento dell'agricoltura e l'acquisto di 3.800 qli. ca. di foraggi concentrati, la mancanza di fieno ancora tale è così forte da minacciare l'economia alpestre e la rovina di molti allevatori, se non si provvede sollecitamente mediante una seconda azione da parte dello Stato.

Ricordiamo che il raccolto del fieno è stato inferiore a quello normale del 25 al 50 %; il massimo danno si è verificato appunto nelle regioni di montagna.

Più grave si presenta oggi la situazione nella Valle Maggia, dove ai contadini non è stato possibile dare a proprietari del piano le loro bovine a sverno come ordinariamente avviene ogni anno.

L'8 febbraio u.s. l'Unione dei contadini ticinesi indirizzava la seguente istanza al Dipartimento dell'agricoltura :

« Facciamo avantutto richiamo al nostro memoriale del principio dello scorso gennaio chiedente il vostro intervento per un aiuto per acquisto di fieno agli agricoltori della Valle Maggia e ci riferiamo a quanto esposto nello stesso, nonché alla vostra risposta ed ai successivi memoriali ed istanze nostre e della Società agricola del V Circondario sempre relativi al predetto problema.

Richiamiamo pure l'azione già fatta da codesto Dipartimento per la fornitura di foraggi concentrati agli agricoltori delle valli.

In questi ultimi giorni ci sono pervenute numerose telefonate ed istanze verbali da contadini nelle valli, che sono un vero grido di dolore per la grave mancanza di fieno che si è aggravata malgrado la predetta vostra azione e l'eliminazione di bestiame avvenuta, in quanto che le scorte di fieno si sono verificate assai inferiori a quelle su cui contavano in genere i possessori di bestiame.

Ancora pochi giorni fa in un colloquio col signor Cons. Giovanni Tettamanti, segretario della Cooperativa dei produttori di bestiame da macello, l'egregio signor Dott. Käppeli, veterinario cantonale, confermava la fondatezza delle istanze a noi rivolte come sopra detto da nostri vallerani ed esprimeva anch'egli l'opinione che sia necessario un nuovo intervento ed una nuova azione da parte dello Stato per aiutare detti nostri agricoltori ad avere foraggio ad un prezzo normale se si vuol evitare la rovina di molte aziende agricole.

Per trattare questa questione è stata convocata d'urgenza sabato scorso a Lugano una riunione della direttiva della Camera cantonale di agricoltura e di alcune Società federate ed il parere unanime di

tutti, fu quello che si impone un adeguato aiuto dello Stato per risolvere questa angosciosa situazione.

Da una sommaria inchiesta da noi eseguita e da quanto venne esposto da parecchi partecipanti a detta riunione, si è potuto constatare che, nelle regioni di montagna, specialmente, il minor raccolto di fieno del 1953 è stato dal 30 al 50 % di un raccolto normale e che per potere permettere ai nostri agricoltori di quelle regioni (che potranno passare all'afforaggiamento verde solo a maggio inoltrato) di svernare il loro bestiame, abbisogneranno almeno *10.000 quintali* di fieno, senza di che molta gente dovrà vendere del bestiame a prezzo depresso vedendo così minata alla base la loro esistenza economica.

Sembra che nel nostro Cantone vi siano ancora presso negozianti di fieno e presso agricoltori che non tengono bestiame circa *15.000 quintali* di fieno disponibile e d'altra parte è ora possibile l'importazione di fieno dall'estero. Soltanto che i predetti negozianti e detentori di fieno domandano dei prezzi non inferiori a Fr. 25,— il quintale e d'altra parte è noto che il fieno di importazione di buona qualità non costa meno di Fr. 24,50 al quintale, ai quali costi vanno aggiunte le spese di trasporto.

Ora è noto che un possessore di bestiame che deve pagare il fieno più di Fr. 20,— il quintale, lavora sicuramente in perdita.

Se lo Stato venisse in aiuto con un sussidio che coprisse il costo del fieno superante i Fr. 20,— il quintale la situazione potrebbe essere riparata. Già in occasione della discussione, culminata poi nella fornitura di foraggi concentrati, era stato esposto come sarebbe stata necessaria da parte dello Stato la messa a disposizione di almeno 250.000 franchi per fronteggiare completamente questa situazione, ma si è creduto da tutti che l'azione poi deliberata sarebbe stata sufficiente.

Come risulta da quanto sopra esposto, sgraziatamente ciò non si è verificato e quindi noi crediamo nostro preciso dovere di dover richiamare nuovamente la vostra attenzione su questo stato di cose al fine di prendere i provvedimenti del caso.

A tale scopo noi vi preghiamo vivamente di volere convocare ancora in settimana una riunione presso di Voi allo scopo di trattare questa questione, di portarla in seguito davanti al Consiglio di Stato e poscia al Gran Consiglio con la massima sollecitudine trattandosi di una cosa urgente che a nostro giudizio deve essere prontamente esaminata e liquidata.

Di presenza esporremo ancora meglio il problema ed esporremo il modo migliore secondo cui si dovrebbe procedere per una soddisfacente soluzione.

La fuga dai campi, fatto desolante che tutti deprecano, aumenterà ancora di più se i nostri agricoltori delle valli non verranno sorretti in questi tristi momenti.

Abbiamo ferma fiducia nella vostra comprensione, che sempre si è dimostrata operante in favore del ceto agricolo, ed in attesa di una vostra cortese e pronta risposta, col massimo ossequio, ci rassegnamo ».

Dobbiamo aggiungere che istanze analoghe, collettive o private, sono giunte numerose al Dipartimento dell'agricoltura e ovunque, fra le popolazioni della montagna è viva l'apprensione perchè si calcola di non poter nutrire il bestiame fino alla riapertura dei pascoli.

Si era pensato, in un primo tempo, di limitare l'azione che riteniamo necessaria e urgente, alla Valle Maggia; ma purtroppo la carenza di fieno si fa qua e là sentire anche nelle altre valli e perciò dobbiamo prevedere una maggiore estensione.

Il disegno di decreto legislativo che Vi sottoporriamo prevede una spesa di Fr. 60.000,— per l'acquisto di 10.000 quintali di fieno. Tale è il quantitativo massimo necessario risultante da una sommaria inchiesta.

Il sussidio massimo previsto è di Fr. 5,— al quintale, ritenuto però un prezzo di acquisto superiore a Fr. 20,— il quintale.

Un altro sussidio è previsto per le spese di trasporto che per i paesi di montagna sono eccessivamente elevate. Accenniamo specialmente a Palagnedra, Indemini, Cerentino, Bosco, ecc.

All'azione di soccorso si vuol dare un carattere sociale come sembra essere il desiderio della Commissione della Gestione.

Proponiamo perciò che i negozianti di bestiame siano esclusi dall'uno e dall'altro sussidio; che il sussidio sia ridotto del 50 % quando il proprietario non esercita prevalentemente la professione del contadino e che il sussidio massimo sia concesso solo ai contadini con una sostanza imponibile fino a franchi 20.000,— e un reddito fino a Fr. 4.000,—.

Per ogni 5.000,— franchi in più di sostanza e 1.000,— di reddito, il sussidio viene ridotto del 20 %.

Ci permettiamo di raccomandare alla vostra sollecitudine l'approvazione dell'annesso disegno di decreto affinché l'azione proposta possa essere svolta tempestivamente così da evitare temuti danni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

p. Il Presidente :
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente lo stanziamento di un credito straordinario
per soccorrere l'agricoltura montana colpita dalla siccità nel 1953

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 19 febbraio 1954 n. 474 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Allo scopo di soccorrere l'agricoltura montana colpita dalla siccità del 1953, viene organizzata un'azione per la fornitura sussidiata di fieno d'importazione e per le spese di trasporto del fieno indigeno.

Art. 2. — L'acquisto di fieno d'importazione è sussidiato in ragione massima di Fr. 5,— al q.le, al quale vanno aggiunte le spese di trasporto dalla stazione ferroviaria di arrivo al Comune di domicilio del compratore, ritenute le seguenti norme :

- a) per chi esercita prevalentemente l'agricoltura come professione, si calcola il 100 % del sussidio; per chi non è prevalentemente agricoltore, il 50 %;
- b) per una sostanza netta imponibile fino a Fr. 20.000,— e per una rendita tassabile fino a Fr. 4.000,— si calcola il sussidio massimo; per ogni 5.000,— franchi in più di sostanza e per ogni 1.000,— franchi in più di rendita il sussidio viene ridotto del 20 %.

Art. 3. — Per il fieno ticinese viene sussidiato il trasporto dalla stazione ferroviaria di arrivo al Comune di domicilio del compratore.

Art. 4. — Sono esclusi da ogni e qualsiasi sussidio i negozianti di bestiame, qualunque sia la loro sostanza od il loro reddito.

Art. 5. — Per il finanziamento dell'azione è stanziato un credito straordinario di Fr. 60.000,— che sarà iscritto alle uscite del Dipartimento dell'agricoltura, sotto il capitolo « Sussidi » esercizio 1954.

Art. 6. — Il Dipartimento cantonale dell'agricoltura è incaricato di emanare le disposizioni di applicazione del presente decreto ritenuto che il Dipartimento è autorizzato a commisurare la concessione del sussidio alla effettiva necessità del richiedente.

Art. 7. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.